

## LA TRASFORMAZIONE LIQUIDATORIA

(Come uscire dal collegio sindacale di una società in crisi)

di Fabrizio Dominici

La grave crisi economica che sta colpendo le imprese interessa sia direttamente che indirettamente anche la nostra attività professionale e segnatamente anche quei colleghi che si trovano in collegi sindacali di società in crisi, che oltre a non vedersi riconosciuti gli onorari per l'attività svolta, si trovano anche a dover risolvere dilemmi giuridici riguardanti la loro (indolore) fuoriuscita dalla funzione svolta. Uno degli interrogativi che ci siamo posti è stato quello di valutare la legittimità della trasformazione di una s.p.a. in stato di liquidazione e con perdite superiori al patrimonio netto, in società a responsabilità limitata con capitale "virtuale" minimo, consentendo così alla società trasformata, in (s.r.l.), di poter fare a meno dell'organo di controllo e del collegio sindacale. In altre parole e tecnicamente si tratta di valutare la **legittimità della delibera di trasformazione della società**, attuata **durante lo stato di liquidazione** e conseguentemente **la legittimità dell'iscrizione**, in capo alla società trasformata, **di un capitale minimo "virtuale"**, seppure in assenza di patrimonio. La risposta l'abbiamo trovata in un decreto del Tribunale di Milano del 17 ottobre 2007 che ha ammesso tale eventualità affermando che *"... l'art. 2499 codice civile prevede espressamente la possibilità di far luogo alla trasformazione nel caso di procedura concorsuale, e dunque non si vede il motivo di escluderla nel caso di liquidazione, quando la trasformazione stessa corrisponda alle finalità di tale fase finale della vita della società"*. La decisione del Tribunale si rifà alle linee guida della riforma del diritto societario, (relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003), invocando la finalità della riduzione dei costi, connessi con l'eliminazione del collegio sindacale. L'obiettivo dell'istante, (proprio come il nostro), era stato infatti quello di far venir meno i presupposti per la nomina (*rectius*: permanenza) del collegio sindacale, attraverso la trasformazione della società per azioni in società a responsabilità limitata e dell'attribuzione in via "contabile" alla società trasformata (s.r.l.) di un capitale nominale al di sotto dei parametri di cui all'art. 2477 c.c..

La trasformazione della società in altra forma, per la quale la legge non richiede alcun limite minimo di capitale (e quindi in società di persone), ovvero in un'altra società di capitali, per la quale tuttavia risulti prescritto un limite minimo di capitale inferiore a quello previsto per il tipo originario, **rappresenta quindi una legittima eventualità, ammissibile anche durante lo stato di liquidazione** e come affermato dal Tribunale, la delibera va inquadrata tra quelle che governano la liquidazione della società, senza con ciò pregiudicare la posizione dei creditori sociali. Una volta ammesso che la società in liquidazione può essere trasformata, l'ulteriore elemento da valutare è quello della legittimità dell'iscrizione contabile di un capitale sociale nominale, (minimo legale), in contrapposizione alle perdite sociali che lo avevano integralmente eroso. La questione di diritto viene solitamente collegata ai principi che regolano la costituzione delle società di capitali, applicabile alla trasformazione in forza del richiamo operato dal secondo comma dell'art. 2500 c.c.. Invero, come fatto pure rilevare dalla **circolare n. 221/2010 del Consiglio Nazionale del Notariato**, non esiste una simmetria tra le condizioni richieste per la costituzione di una nuova società e le condizioni richieste per la trasformazione di una società già esistente, bensì tra contenuto dell'atto di trasformazione e contenuto dell'atto costitutivo, non **trattandosi di un "nuovo" capitale, ma di quel capitale anteriore alla trasformazione**, sicché nemmeno la mancanza di un capitale reale, almeno pari al capitale minimo richiesto, come nel caso della trasformazione di società per azioni con capitale integralmente perduto, e già in stato liquidazione, in società a responsabilità limitata (anch'essa in liquidazione), si presta ad essere contestata, con la conseguenza che è da ritenersi legittima la delibera di trasformazione "*...anche quando le perdite non siano completamente assorbite poiché conseguenza di ciò sarebbe sempre e soltanto lo stato di liquidazione.*"